



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC  
Allegati: ==

Réf. n° - Prot. n. **2215**  
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **28 marzo 2022**

Ai Sindaci dei Comuni di  
Arnad, Issime e Valsavarenche

Ai Commissari del Comune di  
Saint-Pierre

e, p.c., Al Presidente della  
Commissione elettorale circondariale

Al Capo Ufficio stampa

**Oggetto:** Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale dei Comuni di Arnad, Issime, Saint-Pierre e Valsavarenche del 15 maggio 2022. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali, indette per domenica 15 maggio 2022, si richiamano alcuni adempimenti preparatori del procedimento elettorale di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

A) Sorteggio scrutatori

**Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione**, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 20 e lunedì 25 aprile 2022**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto Mod. 109/EC a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla **nomina (per sorteggio)**, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma del punto 1) in caso di rinuncia o impedimento.
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 30 aprile 2022**.

LB/ec  
Classifica: 6-3-1  
r:\uffele\uffirc\2022\1\_comuni\11\_adeprimenti\_preparatori\_elezioni.docx

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques  
Segretario generale della Regione  
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165274980-274983-274984  
télécopie +39 0165274988

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165274980-274983-274984  
telefax +39 0165274988

Contacts/Contatti :  
Liliana Bottani +390165274980  
Deborah Favre +390165274987  
Eugenia Cannizzaro +390165274987

PEC: segretario\_generale@pec.regione.vda.it  
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F.: 80006880076

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 12 maggio 2022**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Al riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo delle tessere e all'annotazione del loro numero sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del testo unico 16 maggio 1950, n. 570.

B) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali e delle attestazioni del Sindaco

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'ufficio elettorale comunale dovrà rimanere aperto, a norma dell'articolo 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, nei seguenti giorni:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 13 a sabato 14 maggio 2022) **dalle ore 9 alle ore 18;**
- nella giornata della votazione (**domenica 15 maggio 2022 dalle ore 7 alle ore 23**) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Al fine di evitare possibili disagi agli elettori, la S.V. vorrà considerare la possibilità di potenziare in tali giorni il servizio di cui trattasi.

Si ritiene inoltre opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 299/2000, solo nel caso in cui non sia possibile consegnare né la tessera né il duplicato l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestazione del Sindaco previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Tale attestato, che si differenzia da quello previsto all'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, poiché rilasciato a elettori già iscritti nelle liste elettorali, deve prodursi solamente in casi assolutamente straordinari. In ottemperanza al principio di semplificazione dell'attività amministrativa, appare infatti opportuno privilegiare, ove possibile, il rilascio del duplicato della tessera, poiché costituisce un documento permanente; diversamente, l'attestato del Sindaco consente l'ammissione al voto limitatamente alla singola consultazione.

Ciò premesso, qualora venisse comunque rilasciato l'attestato previsto dall'art. 7 del decreto sopra menzionato e l'elettore fosse perciò ammesso al voto nella sezione di appartenenza, si rinvia alle disposizioni contenute nella pubblicazione "*Istruzioni per i seggi e per gli uffici di scrutinio per tutti i Comuni*", in ordine alle attività dei seggi afferenti l'autentica delle schede e il conteggio del numero dei votanti.

Ciò nonostante, si prega la S.V. di voler comunque predisporre un congruo numero di attestati sostitutivi, al fine di far fronte con tempestività alle richieste di quegli elettori che abbiano smarrito la tessera elettorale nell'eventualità in cui le scorte di tessere fossero esaurite.



In caso di smarrimento della tessera, nel richiamare le argomentazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 50/2001 del 3 aprile 2001, trasmessa da questi Uffici con nota prot. n. 12726/59/2001 del 4 aprile 2001, si ribadisce che la denuncia di smarrimento agli uffici di pubblica sicurezza non è requisito essenziale per ottenere il nuovo documento; ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'elettore potrà pertanto limitarsi a presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

La medesima procedura semplificata si ritiene applicabile ove, in caso di trasferimento di residenza, l'elettore che abbia smarrito la tessera elettorale non sia in grado di restituirla al Comune di immigrazione.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rinvia alle direttive emanate in precedenza sull'argomento ed in particolare alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 11 del 21 febbraio 2001, trasmessa dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 7714/17/2001 del 23 febbraio 2001.

C) Esposizione delle bandiere.

Si rammenta alla S.V. quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

In particolare, l'art. 4 del citato D.P.R. 121/2000 dispone che le due bandiere vengano esposte contemporaneamente all'esterno dei seggi elettorali dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione, sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Si ricorda che le bandiere devono essere collocate esclusivamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di detenzione ove eventualmente istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale.

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

[https://presidenza.governo.it/ufficio\\_cerimoniale/cerimoniale/bandiera\\_esposizione\\_schemi.html](https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera_esposizione_schemi.html)

Si precisa inoltre che, accanto alle succitate bandiere, dovrà essere esposta anche quella della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6.

Distinti saluti.

Per il Dirigente  
Il Segretario Generale  
Stefania Fanizzi

- documento firmato digitalmente -